


- MODIFICATO CON ATTO C.C. n° 27 del 25.07.98
- MODIFICATO CON ATTO C.C. n° 35 del 30.11.99
- MODIFICATO CON ATTO C.C. n° 39 del 12.10.09

COPIA



COMUNE DI FARA GERA D'ADDA
PROVINCIA DI BERGAMO

REGOLAMENTO
DI FUNZIONAMENTO
DEL CONSIGLIO COMUNALE

*** SOMMARIO ***

TITOLO I	pag. 1
CAPO I - DISPOSIZIONI PRELIMINARI	pag. 1
Art. 1 - Materia del Regolamento.	pag. 1
Art. 2 - Diffusione.	pag. 1
CAPO II - I CONSIGLIERI COMUNALI	pag. 2
Art. 3 - Divieto di mandato imperativo - Responsabilità personale.	pag. 2
Art. 4 - Conferimento di incarichi speciali.	pag. 2
Art. 5 - Indennità di presenza e rimborso spese.	pag. 2
Art. 6 - Astensione obbligatoria.	pag. 2
Art. 7 - Esenzione da responsabilità.	pag. 3
Art. 8 - Dimissioni.	pag. 3
Art. 9 - Partecipazione alle sedute.	pag. 3
Art. 10 - Nomine ed incarichi.	pag. 4
Art. 11 - Funzioni rappresentative	pag. 4
Art. 12 - Diritto alla consultazione di atti.	pag. 4
Art. 13 - Diritto di informazione e di accesso agli atti amministrativi.	pag. 5
Art. 14 - Diritto al rilascio di copie di atti e di documenti.	pag. 5
TITOLO II - GRUPPI CONSILIARI E COMMISSIONE DEI CAPIGRUPPO	pag. 6
CAPO I - I GRUPPI CONSILIARI	pag. 6
Art. 15 - Organizzazione.	pag. 6
Art. 16 - Sede dei gruppi.	pag. 6
CAPO II - LA COMMISSIONE DEI CAPIGRUPPO	pag. 7
Art. 17 - Commissione dei capigruppo.	pag. 7
Art. 18 - Competenze.	pag. 7
Art. 19 - Proposte dei Capigruppo.	pag. 7
TITOLO III - NORME PER LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO	pag. 8
CAPO I - L'AVVISO DI CONVOCAZIONE	pag. 8
Art. 20 - Competenza.	pag. 8
Art. 21 - Notifica ai Consiglieri.	pag. 8
Art. 22 - Termini per la notifica.	pag. 9
Art. 23 - Convocazione d'urgenza.	pag. 10
CAPO II - L'ORDINE DEL GIORNO	pag. 11
Art. 24 - Norme di compilazione.	pag. 11
Art. 25 - Iscrizione di proposte all'ordine del giorno.	pag. 11
TITOLO IV - LE ADUNANZE CONSILIARI	pag. 12
CAPO I - LA SEDE	pag. 12
Art. 26 - La sede delle riunioni.	pag. 12

<i>CAPO II - GLI SCRUTATORI</i>	pag. 13
Art. 27 - Nomine ed attribuzioni	pag. 13
<i>CAPO III - LA PRESENZA DEI CONSIGLIERI</i>	pag. 14
Art. 28 - Sedute di prima convocazione.	pag. 14
Art. 29 - Numero legale.	pag. 15
Art. 30 - Sedute di seconda convocazione.	pag. 15
<i>CAPO IV - LA PUBBLICITA' DELLE SEDUTE</i>	pag. 17
Art. 31 - Sedute pubbliche.	pag. 17
Art. 32 - Sedute segrete.	pag. 17
Art. 33 - Adunanze "aperte".	pag. 17
<i>CAPO V - DISCIPLINA DELLE SEDUTE</i>	pag. 19
Art. 34 - Comportamento dei Consiglieri.	pag. 19
Art. 35 - Norme generali per gli interventi.	pag. 19
Art. 36 - Tumulti in aula.	pag. 20
Art. 37 - Comportamento del Pubblico.	pag. 20
Art. 38 - Ammissione di funzionari in sala.	pag. 20
<i>CAPO VI - SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE</i>	pag. 22
Art. 39 - Comunicazioni - Ordine dei lavori.	pag. 22
Art. 40 - Divieto di deliberare su argomenti estranei all'O.d.G.	pag. 22
Art. 41 - Norme per la discussione generale.	pag. 23
Art. 42 - Gli emendamenti.	pag. 23
Art. 43 - Questione pregiudiziale o sospensiva.	pag. 24
Art. 44 - Richiami all'ordine del giorno.	pag. 24
Art. 45 - Fatto personale.	pag. 24
Art. 46 - Temporanea sospensione dei lavori.	pag. 25
Art. 47 - Chiusura della discussione - Dichiarazioni di voto	pag. 25
<i>CAPO VII - CONCLUSIONE DELLE SEDUTE</i>	pag. 26
Art. 48 - Ora di chiusura delle sedute.	pag. 26
Art. 49 - Rinvio della seduta ad altro giorno.	pag. 26
Art. 50 - Termine della seduta.	pag. 26
<i>CAPO VIII - INTERROGAZIONI ED INTERPELLANZE, ORDINI DEL GIORNO, MOZIONI E RISOLUZIONI.</i>	pag. 27
Art. 51 - Diritto di presentazione.	pag. 27
Art. 52 - Contenuto della interrogazione.	pag. 27
Art. 53 - Contenuto della interpellanza.	pag. 28
Art. 54 - Discussione delle interrogazioni e delle interpellanze.	pag. 28
Art. 55 - Gli ordini del giorno.	pag. 29
Art. 56 - Le mozioni.	pag. 30
Art. 57 - Le risoluzioni.	pag. 30
Art. 58 - La mozione d'ordine.	pag. 30
<i>CAPO IX - LE VOTAZIONI</i>	pag. 31
Art. 59 - Norme di votazione.	pag. 31
Art. 60 - Votazione in forma palese.	pag. 31
Art. 61 - Votazione per appello nominale.	pag. 32
Art. 62 - Ordine delle votazioni.	pag. 32

Art. 63 -	Votazioni segrete.	pag. 33
Art. 64 -	Esito delle votazioni.	pag. 34
Art. 65 -	Divieto di interventi durante le votazioni.	pag. 35

TITOLO V - VERBALI DELLE ADUNANZE pag. 36

Art. 66 -	Competenze deliberative del Consiglio.	pag. 36
Art. 67 -	Approvazione delle deliberazioni.	pag. 36
Art. 68 -	Revoca, modifica, nullità.	pag. 36
Art. 69 -	Redazione.	pag. 38
Art. 70 -	Contenuto dei processi verbali.	pag. 38

TITOLO I

CAPO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1 - Materia del Regolamento.

Le norme per la convocazione e lo svolgimento delle adunanze del Consiglio Comunale sono fissate dalle leggi e dal presente Regolamento.

Se nel corso delle adunanze consiliari si presentano casi che non risultano disciplinati dalla legge o dal presente Regolamento, la decisione su di essi è rimessa al Presidente dell'Assemblea.

Art. 2 - Diffusione.

Una copia del Regolamento deve trovarsi nella Sala delle Adunanze, durante la seduta, a disposizione dei Consiglieri.

Altra copia deve essere messa a disposizione del pubblico nella Sala delle Adunanze.

Copia del Regolamento deve essere inviata dal Sindaco ai consiglieri neoeletti, in occasione delle notifiche della elezione.

CAPO II

I CONSIGLIERI COMUNALI

Art. 3 - Divieto di mandato imperativo - Responsabilità personale.

Ai Consiglieri Comunali non può mai essere dato mandato imperativo; se è dato, esso non può essere vincolante.

Ciascun Consigliere Comunale è responsabile, personalmente, dei voti che esprime in favore o contro i provvedimenti trattati dal Consiglio.

Art. 4 - Conferimento di incarichi speciali.

Il Consiglio può incaricare, con apposita deliberazione, uno o più Consiglieri di riferire su oggetti che esigono indagini od esame speciale.

Per l'espletamento di tali incarichi i Consiglieri si avvalgono degli uffici e servizi comunali. Essi concludono l'incarico con una relazione che, previa iscrizione all'ordine del giorno, viene letta al Consiglio il quale ne terrà conto per l'adozione delle sue deliberazioni, senza restare vincolato alle conclusioni della stessa.

Art. 5 - Indennità di presenza e rimborso spese.

I consiglieri hanno diritto alla indennità di presenza per ogni adunanza a cui abbiano partecipato, nella misura e con le modalità fissate dalla legge, oltre al rimborso delle spese di viaggio dal Comune di residenza a questa Sede Municipale previo pagamento di una indennità pari ad 1/5 del costo benzina per ogni Km di percorrenza.

Spetta ad essi anche il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento di speciali incarichi.

Ai Consiglieri Comunali che per l'incarico del Consiglio o della Giunta o per delega del Sindaco si rechino, per ragioni del loro mandato, fuori dal territorio comunale, spetta il rimborso delle spese di viaggio sostenute e delle altre spese di pernottamento e soggiorno effettivamente occorse e documentate.

Art. 6 - Astensione obbligatoria.

I Consiglieri Comunali debbono astenersi dal prendere parte direttamente od indirettamente in servizi, esazioni, forniture, somministrazioni, appalti, incarichi retribuiti, prestazioni

professionali remunerate, riguardanti il Comune e le istituzioni od Organismi dallo stesso dipendenti, amministrati o comunque soggetti a vigilanza.

Tale obbligo sussiste sia quando si tratti di interesse proprio dei Consiglieri o di loro congiunti od affini sino al quarto grado civile, sia quando si tratti di conferire ai medesimi impegni, promozioni o trattamenti economici che non abbiano carattere obbligatorio per legge.

Il divieto di cui sopra comporta anche l'obbligo di allontanarsi dalla Sala delle Adunanze durante la trattazione di detti affari.

I Consiglieri obbligati ad astenersi e ad assentarsi ne informano il Segretario Comunale che dà atto a verbale dell'avvenuto assolvimento di tale obbligo.

Art. 7 - Esenzione da responsabilità.

Sono esenti da responsabilità, sia amministrativo-contabile che civile e penale, i Consiglieri Comunali che non abbiano preso parte alle deliberazioni o abbiano fatto constare in tempo, nel verbale, il loro motivato dissenso, i richiami e le opposizioni e, soprattutto, il loro voto contrario, espresso per evitare atti dai quali è derivato danno al Comune.

Art. 8 - Dimissioni.

Le dimissioni dalla carica debbono essere presentate dai Consiglieri per iscritto, con lettera indirizzata al Sindaco mediante consegna al protocollo generale del Comune.

Esse devono essere motivate dal dimissionario.

Nei riguardi del Consigliere Comunale che presenta le dimissioni, queste sono operative fino dal momento in cui pervengono al Comune.

Art. 9 - Partecipazione alle sedute.

Il Consigliere Comunale è tenuto a partecipare a tutte le sedute del Consiglio.

In caso di assenza la giustificazione può avvenire mediante comunicazione scritta o verbale motivata, inviata dal Consigliere al Sindaco che ne darà notizia al Consiglio.

La giustificazione può essere fornita anche mediante una motivata comunicazione fatta al Consiglio dal capo del gruppo a cui appartiene il Consigliere assente.

Ogni Consigliere può, con lettera diretta al Sindaco, chiedere di essere considerato in congedo per una o più sedute, fino ad un massimo di tre consecutive.

Il Sindaco/Presidente ne dà comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta.

Delle giustificazioni e dei congedi si prende nota a verbale.

I Consiglieri Comunali possono presentare la giustificazione per il mancato intervento alle sedute anche successivamente ad esse, sempre prima però che il Consiglio deliberi sulla loro decadenza, pronunciata la quale nessuna ulteriore giustificazione è più ammessa.

Le norme relative alla decadenza per assenza dei Consiglieri Comunali sono stabilite dalla legge.

Il Consigliere che si assenta definitivamente dall'adunanza deve, prima di lasciare la Sala, avvisare il Segretario Comunale, perché ne sia presa nota.

Art. 10 - Nomine ed incarichi.

Ogni qualvolta le norme prevedano che di un determinato Organo, Collegio o Commissione debba far parte un Consigliere Comunale, questi deve essere nominato o eletto secondo le disposizioni di legge vigenti.

Gli incarichi suddetti non costituiscono cause di ineleggibilità o incompatibilità ai sensi dell'art. 5 della legge 23.04.1981, n. 154.

Quando sia previsto che la nomina avvenga per elezione da parte del Consiglio Comunale, la stessa deve essere fatta sempre in seduta pubblica, con voto segreto.

Nel caso invece che sia previsto espressamente che la nomina competa al Sindaco, questa deve avvenire nell'ambito delle direttive preventivamente formulate dal Consiglio Comunale.

Art. 11 - Funzioni rappresentative

Per le partecipazioni del Comune a particolari cerimonie o celebrazioni, può essere nominata una Delegazione Consiliare composta da un rappresentante per ciascun gruppo politico.

Essa interviene assieme al Sindaco ed alla Giunta Comunale.

La Delegazione viene designata dal Consiglio e, nei casi di urgenza, dal Sindaco.

Art. 12 - Diritto alla consultazione di atti.

Gli atti relativi agli argomenti iscritti all'Ordine del Giorno vengono depositati presso la Segreteria Comunale, nel giorno della riunione e nei cinque giorni precedenti, durante l'orario di ufficio.

Con l'avviso di convocazione deve essere inviata ai Consiglieri Comunali la documentazione essenziale relativa agli argomenti iscritti all'Ordine del Giorno.

In ogni caso nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione consiliare definitiva se non viene, almeno 24 ore prima di quella di inizio della

seduta, depositata con tutti i documenti necessari per poter essere esaminata.

All'inizio della seduta le proposte ed i documenti devono essere depositati nella Sala dell'Adunanza e nel corso di essa ogni Consigliere può consultarli.

I Consiglieri hanno diritto di prendere visione degli atti d'ufficio che sono richiamati o citati negli schemi di deliberazione depositati e nei relativi allegati, o di quelli di cui si faccia cenno nel corso dei dibattiti consiliari, nonché il diritto di ottenere le informazioni necessarie all'espletamento del mandato.

Art. 13 - Diritto di informazione e di accesso agli atti amministrativi.

I Consiglieri Comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, dalle sue aziende, istituzioni ed enti dipendenti, tutte le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del mandato elettivo.

Essi hanno diritto di accesso e di consultazione di tutti gli atti del Comune al solo esclusivo scopo di assolvere al mandato elettivo.

L'esercizio dei diritti di cui al 1 e 2 comma è effettuato dai Consiglieri richiedendo direttamente le informazioni e la consultazione degli atti al Segretario Comunale e ai dipendenti responsabili preposti ai singoli uffici, servizi, aziende, istituzioni ed altri organismi.

I Consiglieri Comunali sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge o per quegli atti e procedimenti individuati come segreti o riservati.

Art. 14 - Diritto al rilascio di copie di atti e di documenti.

I Consiglieri Comunali, per l'esercizio del loro mandato, hanno diritto al rilascio di copia degli atti dell'Amministrazione, di verbali delle Commissioni Comunali, dei bandi e dei verbali di gara, delle ordinanze emesse dal Sindaco, delle petizioni, delle istanze o proposte presentate dai cittadini.

Le copie vengono rilasciate in carta libera con espressa indicazione che il loro uso è limitato all'esercizio dei diritti connessi alla carica di Consigliere Comunale ed in esenzione dai diritti di segreteria e dal costo di riproduzione.

TITOLO II

GRUPPI CONSILIARI E COMMISSIONE DEI CAPIGRUPPO

CAPO I

I GRUPPI CONSILIARI

Art. 15 - Organizzazione.

I Consiglieri eletti nella medesima lista formano, di regola, un gruppo consiliare.

Il Consigliere Comunale che intenda appartenere ad un gruppo diverso da quello della lista in cui è stato eletto, ne dà comunicazione scritta al Sindaco, allegando la dichiarazione di accettazione da parte del gruppo di nuova appartenenza.

Ciascun gruppo è costituito da almeno due Consiglieri; tuttavia, se una lista concorrente alle elezioni abbia conseguito un solo seggio in Consiglio, il Consigliere eletto in tale lista viene considerato "gruppo" a tutti gli effetti.

Le disposizioni del precedente comma possono applicarsi, con comunicazione al Consiglio, ai Consiglieri che, almeno in numero di due, recedono dai gruppi delle liste in cui sono stati eletti.

I Consiglieri appartenenti a liste con un solo candidato eletto o i consiglieri receduti da gruppi consiliari diversi possono costituire un unico "gruppo misto".

Ogni gruppo deve comunicare al Sindaco il nome del proprio capo gruppo; in mancanza si considera tale il Consigliere Comunale, appartenente al gruppo, più anziano per legge e cioè che abbia conseguito la più alta cifra individuale fra tutti i candidati della stessa lista.

Ogni gruppo è tenuto a dare tempestiva comunicazione dell'eventuale mutamento della propria composizione, della sostituzione o della temporanea supplenza del proprio capo gruppo.

Art. 16 - Sede dei gruppi.

Ai gruppi consiliari possono essere assegnati, con provvedimento del Sindaco, idonei locali arredati per l'espletamento delle loro mansioni consiliari e comunque gli stessi hanno diritto di convocare le proprie riunioni presso la Sede Comunale in orari di ufficio, con semplice preavviso di giorni tre, al Sindaco.

CAPO II

LA COMMISSIONE DEI CAPIGRUPPO

Art. 17 - Commissione dei capigruppo.

Per qualsiasi questione relativa al funzionamento del Consiglio Comunale, per l'organizzazione dei lavori e per lo svolgimento delle adunanze consiliari, è costituita una Commissione permanente dei Capigruppo, formata dal Sindaco che la presiede o suo delegato, dai Capigruppo Consiliari o loro delegati appartenenti ai rispettivi gruppi.

Art. 18 - Competenze.

La Commissione dei Capigruppo provvede a:

- a) studiare e proporre al Consiglio Comunale le modificazioni ed aggiunte che l'esperienza possa suggerire sullo Statuto Comunale e sul Regolamento per il funzionamento del Consiglio stesso;
- b) proporre la soluzione dei quesiti che si presentino in ordine alla interpretazione e all'applicazione del Regolamento per il funzionamento del Consiglio;
- c) esaminare preventivamente tutte le proposte delle norme da inserire nel Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale coordinandole in uno schema redatto in articoli da sottoporre, con proprio parere, all'approvazione del Consiglio.

Art. 19 - Proposte dei Capigruppo.

Le proposte della Commissione dei Capigruppo su argomenti politici od amministrativi di ordine generale sono illustrate al Consiglio dal Sindaco. Le funzioni di Segreteria della Commissione sono svolte dal Segretario Comunale.

TITOLO III

NORME PER LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO

CAPO I

L'AVVISO DI CONVOCAZIONE

Art. 20 - Competenza.

La convocazione del Consiglio Comunale deve essere fatta dal Sindaco, a mezzo di avvisi scritti.

Nel caso di assenza o impedimento del Sindaco la convocazione viene fatta dall'Assessore Delegato.

Art. 21 - Notifica ai Consiglieri.

L'avviso di convocazione deve essere notificato a ciascun Consigliere presso il suo domicilio, a mezzo di un Messo comunale.

La notificazione deve essere fatta, in assenza dell'interessato, a persona di famiglia, convivente o incaricata, o a persona addetta alla casa, con le modalità di cui all'art. 139 del Cod. Proc. Civile.

La notifica può essere sempre fatta dal Messo Comunale in mani proprie del destinatario, ovunque lo stesso venga reperito, entro la circoscrizione territoriale del Comune, secondo quanto previsto dall'art. 138 del Cod. Proc. Civile.

Il Messo deve rimettere alla Segreteria Comunale dichiarazione di avvenuta notifica, contenente l'indicazione del giorno ed ora in cui essa è avvenuta e la firma di ricevuta, da conservarsi a corredo degli atti della seduta consiliare.

La dichiarazione di avvenuta notifica, certificata dalla firma del Messo Comunale, può avere forma di elenco ricevuta, comprendente più Consiglieri.

I Consiglieri che non risiedono nel Comune possono designare un loro domiciliatario residente nel Comune indicando, per iscritto, con lettera indirizzata al Sindaco, il nominativo e l'indirizzo della persona alla quale debbono essere consegnati gli avvisi di convocazione.

Mancando tale designazione il Sindaco provvede a far spedire l'avviso di convocazione dal Messo Comunale al domicilio anagrafico del Consigliere, a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento, senza bisogno di osservare altre particolari formalità.

Nei casi regolati dal precedente capoverso, con la spedizione dell'avviso di convocazione si ritiene osservato, ad ogni effetto, l'obbligo di notifica sancito dalla legge.

Art. 22 - Termini per la notifica.

L'avviso di convocazione, con accluso l'elenco degli affari da trattare, deve essere recapitato ai Consiglieri almeno cinque giorni prima di quello stabilito per la riunione.

In tale termine sono inclusi i giorni festivi ricorrenti per calendario.

Per le sedute di seconda convocazione l'avviso deve essere recapitato almeno 24 ore prima di quella fissata per la riunione.

Qualora una seduta venga sospesa e la trattazione degli affari rimasti sia rinviata ad altra riunione non prevista nell'avviso di convocazione, il cui giorno ed ora siano stabiliti dal Consiglio al momento della sospensione, il Presidente dovrà notificare avviso di rinvio ai soli Consiglieri assenti al momento della sospensione, ritenendosi quelli presenti informati del rinvio. Il Presidente darà espresso avviso di ciò ai Consiglieri presenti nel dichiarare la sospensione della seduta e la sua dichiarazione, con i nomi dei Consiglieri che erano presenti, verrà registrata a verbale.

Ai Consiglieri assenti sarà dato avviso del rinvio, in modo che siano avvertiti del giorno, ora, luogo ed affari rinviati da trattare nella prosecuzione della seduta, con almeno 24 ore di anticipo e con l'osservanza delle modalità sopra stabilite per le sedute di seconda convocazione.

Nel caso che, dopo effettuate le notifiche degli avvisi di convocazione, si debbano aggiungere all'ordine del giorno affari urgenti o sopravvenuti, occorre darne avviso scritto ai Consiglieri almeno ventiquattro ore prima della seduta, precisando l'oggetto degli affari aggiunti.

La maggioranza dei Consiglieri presenti alla seduta ha diritto di decidere il rinvio al giorno seguente di provvedimenti relativi agli affari aggiunti all'Ordine del Giorno, per poterli più approfonditamente studiare.

Non sussiste alcun obbligo di dare avviso del rinvio, e della conseguente prosecuzione della seduta per trattare solo questi affari aggiunti, ai Consiglieri assenti nel momento in cui esso viene deciso.

L'eventuale ritardata consegna dell'avviso di convocazione si ritiene sanata qualora il Consigliere interessato partecipi alla riunione del Consiglio alla quale era stato invitato.

Art. 23 - Convocazione d'urgenza.

Il Consiglio Comunale può essere convocato d'urgenza quando ciò risulti giustificato dall'esigenza dell'esame immediato di determinati affari, per i quali il rispetto dei termini normali di convocazione possa comportare pregiudizio per il Comune e per i cittadini.

In questo caso l'avviso di convocazione deve essere recapitato ai Consiglieri almeno 24 ore prima della seduta, osservando le norme previste, per questo termine, dai precedenti articoli 21 e 22.

Il deposito dei documenti relativi agli affari da trattare avviene contemporaneamente all'inoltro dell'avviso di convocazione ed essi restano a disposizione dei Consiglieri fino al momento della discussione.

I motivi dell'urgenza possono essere sindacati dal Consiglio Comunale il quale può stabilire, a maggioranza dei presenti, che ogni provvedimento sia rinviato al giorno successivo a quello in cui si tiene la riunione, od anche ad altro successivo stabilito dal Consiglio stesso.

In caso di rinvio al giorno successivo si osservano le norme stabilite nel penultimo comma del precedente articolo 22.

Ove il rinvio sia stabilito per un giorno diverso da quello immediatamente successivo, si osservano le modalità fissate al sesto comma del citato precedente articolo 22.

Nei casi di calamità ed emergenza eccezionali la convocazione può avvenire immediatamente con qualunque mezzo.

CAPO II

L'ORDINE DEL GIORNO

Art. 24 - Norme di compilazione.

L'elenco degli oggetti degli affari da trattarsi in ciascuna adunanza del Consiglio Comunale ne costituisce l'Ordine del Giorno.

Esso deve essere chiaramente compilato in modo da consentire ai Consiglieri di conoscere esattamente l'elenco degli argomenti che verranno trattati.

Spetta al Sindaco il potere di stabilire, rettificare ed integrare l'ordine del giorno per propria autonoma decisione, salvo l'obbligo di iscriverne le proposte di cui al successivo Art. 25.

Nell'ordine del giorno debbono essere elencati distintamente gli affari da trattare in seduta segreta ed in seduta pubblica.

L'avviso di convocazione e l'ordine del giorno delle adunanze del Consiglio Comunale devono essere pubblicati nell'Albo Pretorio del Comune almeno il giorno precedente a quello stabilito per l'adunanza, a cura del Segretario Comunale.

Il Sindaco dispone inoltre che sia avvertita la Cittadinanza con l'affissione di appositi manifesti negli spazi pubblici.

Art. 25 - Iscrizione di proposte all'ordine del giorno.

L'iniziativa delle proposte da iscriversi all'Ordine del Giorno compete all'Autorità Governativa, al Sindaco, quale Capo dell'Amministrazione, ed ai Consiglieri Comunali, componenti del massimo organo rappresentativo della volontà popolare.

TITOLO IV

LE ADUNANZE CONSILIARI

CAPO I

LA SEDE

Art. 26 - La sede delle riunioni.

~~Le riunioni del Consiglio Comunale si tengono, di regola, presso il Municipio, in apposita sala. (*)~~

Il Presidente può stabilire che la seduta del Consiglio Comunale si tenga eccezionalmente in luogo diverso dalla Sede Comunale, quando ciò sia reso necessario dall'inagibilità od indisponibilità della sede stessa, o sia motivato da ragioni di carattere sociale e politico che facciano ritenere opportuna la presenza del Consiglio sui luoghi ove si verificano particolari situazioni, esigenze ed avvenimenti che impegnino la solidarietà generale della comunità.

La sede ove si tiene il Consiglio Comunale deve essere sempre indicata nell'avviso di convocazione.

(*) MODIFICATO CON DELIBERA DI C.C. no 39 del 12.10.09
"Le riunioni del Consiglio Comunale si tengono, di regola, presso il locale di proprietà comunale sito in Via Linificio n. 6.", nonché sostituire al 2° comma le parole Sede Comunale con "Sede individuata";

IL SEGRETARIO GENERALE
Giuliani Dott. Enrico Maria



CAPO II

GLI SCRUTATORI

Art. 27 - Nomine ed attribuzioni

All'inizio della seduta, effettuato l'appello, il Sindaco può nominare fra i presenti tre Consiglieri, incaricandoli delle funzioni di scrutatori, per le votazioni, sia palesi che segrete.

Gli scrutatori che si assentano dalla seduta debbono sempre avvertire il Sindaco, che provvede a sostituirli.

La regolarità delle votazioni, siano esse palesi o segrete è accertata dal Sindaco, assistito dagli scrutatori.

Nel caso di scrutinio segreto la presenza ed assistenza degli scrutatori è obbligatoria. Essi esaminano le schede e si pronunciano sulla loro validità.

Il Sindaco, assieme agli scrutatori, procede al conteggio dei voti, che il Segretario riepiloga nello schema di provvedimento in trattazione.

Ove vi siano contestazioni, o manchi l'accordo tra il Sindaco e gli scrutatori, la decisione è rimessa al Consiglio.

Le schede della votazione, risultate regolari, dopo la proclamazione dei risultati vengono stracciate dal Segretario che ne assicura la distruzione.

Le schede contestate o annullate sono invece vidimate dal Sindaco, da almeno uno degli scrutatori e dal Segretario e vengono conservate nel fascicolo del provvedimento al quale si riferiscono.

Nel verbale deve darsi espressamente atto che l'esito della votazione è stato verificato, prima della proclamazione, con l'assistenza degli scrutatori.

Nelle votazioni palesi, l'assenza od il non intervento degli scrutatori non ha rilevanza ai fini della validità delle votazioni e delle deliberazioni.

Ogni Consigliere può chiedere la verifica della votazione, che avviene mediante ripetizione della stessa, su invito del Sindaco.

CAPO III

LA PRESENZA DEI CONSIGLIERI

Art. 28 - Sedute di prima convocazione.

L'adunanza del Consiglio si tiene all'ora fissata nell'avviso di convocazione. Trascorsi 30 minuti da quel momento il Presidente, se vi sono interrogazioni od interpellanze iscritte all'O.d.G. può dar corso alla discussione, ancorché non si sia ancora raggiunto il numero legale dei presenti richiesto, secondo quanto indicato al successivo art. 29 per rendere valida la seduta agli effetti deliberativi.

Potranno inoltre essere fatte dal Sindaco o dalla Giunta comunicazioni, ove esse non riguardino e non comportino deliberazioni.

Il numero dei presenti viene accertato mediante l'appello eseguito dal Segretario Comunale ed i cui risultati sono annotati a verbale.

Qualora i Consiglieri non siano inizialmente presenti in numero necessario per validamente deliberare, il Presidente dispone che si rinnovi l'appello quando tale numero risulti raggiunto.

Raggiunto il prescritto numero legale il Presidente annunzia al Consiglio che la seduta è legalmente valida ad ogni effetto e ne precisa l'ora.

In caso contrario il Presidente, trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione, eseguito l'appello e constatata la mancanza del numero legale, ne fa dare atto a verbale e dichiara deserta l'adunanza, congedando i Consiglieri intervenuti.

Dopo l'appello nominale effettuato in apertura di seduta, si presume la presenza in aula del numero legale dei Consiglieri. I Consiglieri che entrano o si assentano dopo l'appello nominale sono tenuti a darne avviso al Segretario il quale, ove in base a tali comunicazioni accerti che il numero legale è venuto a mancare, avverte il Presidente che può far richiamare in aula i Consiglieri momentaneamente assentatisi e, se ne ravvisa la necessità, può disporre la ripetizione dell'appello nominale.

Il Presidente, nel corso delle sedute, ove non si verificano le circostanze di cui al precedente comma, non è obbligato a far verificare se sia presente il numero legale dei Consiglieri, salvo che ciò venga espressamente richiesto da uno dei Consiglieri.

Nel caso che dalla verifica risulti che il numero dei Consiglieri presenti sia inferiore a quello richiesto per la legalità della seduta ai fini deliberativi il Presidente, pervenuti i lavori del Consiglio al momento della votazione, deve disporre la sospensione temporanea della riunione, di durata da

stabilire, a sua discrezione, da 5 a 10 minuti, dopo di che disporrà un nuovo appello dei presenti.

Ove da tale appello risulti che il numero dei presenti è ancora inferiore a quello prescritto per la validità della seduta, questa viene dichiarata deserta per gli oggetti ancora rimasti da trattare ed è quindi legalmente sciolta.

Da quanto sopra viene dato atto a verbale indicando il numero dei Consiglieri rimasti presenti al momento dello scioglimento.

Art. 29 - Numero legale.

Il Consiglio Comunale, in prima convocazione, non può deliberare se non interviene almeno la metà dei Consiglieri assegnati al Comune ivi compreso il Sindaco.

Nella seduta di seconda convocazione, che deve aver luogo in giorno diverso da quello in cui fu convocata la prima, le deliberazioni sono valide purché intervengano almeno quattro membri.

I Consiglieri che escono dalla sala prima della votazione non si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza.

Art. 30 - Sedute di seconda convocazione.

La seduta di seconda convocazione è quella che fa seguito, in giorno diverso, per ogni affare iscritto all'ordine del giorno, ad altra adunanza andata deserta per mancanza del numero legale.

La seduta che segue ad una prima iniziata col numero legale ed interrotta nel suo corso per essere venuto meno il numero minimo obbligatorio dei presenti, è pure essa seduta di seconda convocazione per gli affari rimasti da trattare.

Nel caso però di affari volontariamente rinviati dal Consiglio per la trattazione in una seduta successiva, oppure di seduta che segue ad altra che fu volontariamente interrotta per qualsiasi motivo diverso dalla mancanza del numero legale dei presenti, la nuova adunanza non assume il carattere di "seconda convocazione".

Il giorno e l'ora delle sedute di seconda convocazione possono essere fissati direttamente dal Sindaco.

La convocazione del Consiglio per le sedute di seconda convocazione deve essere effettuata con avvisi scritti, nei modi previsti per la prima convocazione.

Quando però l'avviso spedito per la prima convocazione stabilisca anche il giorno e l'ora per la seconda, nel caso che essa si renda necessaria, resta obbligatorio rinnovare l'invito ai soli Consiglieri non intervenuti alla prima convocazione od assenti al momento in cui tale seduta, legalmente costituitasi, fu dichiarata deserta. Tali avvisi devono essere

recapitati almeno ventiquattro ore prima di quella fissata per la seconda convocazione.

La seduta di seconda convocazione ha inizio all'ora stabilita nell'avviso di convocazione.

In seconda convocazione non possono essere prese deliberazioni su materie per le quali la legge richiede la presenza di un particolare numero di Consiglieri o l'approvazione di una speciale maggioranza, a meno che non si raggiunga quel particolare numero dei presenti al momento della trattazione dell'affare o la speciale maggioranza al momento della votazione.

Trascorsi trenta minuti dall'ora fissata per l'inizio della seduta di seconda convocazione e ove manchi il numero minimo per rendere valida tale adunanza, essa viene dichiarata deserta, dandosi atto di ciò a verbale, con la precisazione di quali siano i Consiglieri presenti.

Qualora l'urgenza lo richieda, all'ordine del giorno di una seduta di seconda convocazione possono essere aggiunti affari non compresi nell'ordine del giorno di quella di prima convocazione andata deserta. Tali affari devono essere iscritti e trattati nella seduta dopo quelli di seconda convocazione, e per essi la seduta ha carattere e richiede le presenze previste per la prima convocazione.

L'aggiunta di tali affari deve essere resa nota a tutti i Consiglieri con avviso da inviarsi almeno ventiquattro ore prima della seduta. In questo caso può essere chiesto il rinvio della loro trattazione in conformità agli artt. 22 e 23 del presente regolamento.

CAPO IV

LA PUBBLICITA' DELLE SEDUTE

Art. 31 - Sedute pubbliche.

Le sedute del Consiglio Comunale sono, di regola pubbliche.

Si deliberano ugualmente in seduta pubblica ma a voto palese, i ruoli organici del personale e gli altri provvedimenti di carattere generale, anche se ad essi siano interessate persone.

Art. 32 - Sedute segrete.

La seduta del Consiglio Comunale non può essere mai pubblica quando si debbano trattare questioni concernenti persone che comportino apprezzamenti sui meriti, demeriti, capacità, comportamento pubblico e privato, moralità e destituzione dall'impiego.

Quando nella trattazione di un affare in seduta pubblica si inserisca una discussione concernente la qualità e capacità di determinate persone o quando anche l'andamento della discussione, pur non riguardando persone, determini motivi di ordine morale o di interesse pubblico da far ritenere dannosa, per il Comune o per i terzi, la sua continuazione in forma pubblica, il Consiglio, su proposta motivata del Sindaco ed a maggioranza di voti espressi in forma palese, delibera il passaggio in seduta segreta, dandone atto a verbale con espressa annotazione dei motivi.

Durante la seduta segreta deve restare in aula, oltre ai componenti del Consiglio Comunale, anche il Segretario Comunale, vincolati al segreto d'ufficio.

Art. 33 - Adunanze "aperte".

Quando particolari motivi di ordine sociale e politico lo facciano ritenere opportuno, il Sindaco può indire l'adunanza "aperta" del Consiglio Comunale, nella sua Sede abituale od anche nei luoghi particolari previsti dal secondo comma dell'art. 26 del presente regolamento.

Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse possono essere invitati, con i Consiglieri Comunali, Parlamentari, Rappresentanti della Regione, della Provincia, di altri Comuni e delle forze sociali, politiche e sindacali, interessati ai temi da discutere.

In tali particolari adunanze il Sindaco, garantendo la piena e prioritaria libertà di

espressione dei membri del Consiglio Comunale, consente anche interventi dei rappresentanti come sopra invitati, perché portino il loro contributo di opinioni e di conoscenze e precisino al Consiglio Comunale gli orientamenti delle parti sociali da loro rappresentate.

Qualora tali particolari riunioni del Consiglio Comunale si concludano con un voto che può avere per oggetto una mozione, un ordine del giorno, una risoluzione od una petizione o, infine, la nomina di una commissione per rappresentare ad altre Autorità ed Enti gli intendimenti del Consiglio sui problemi trattati, alle votazioni relative prendono parte solo i Consiglieri Comunali, con esclusione degli altri presenti.

Durante le sedute "aperte" del Consiglio Comunale non possono essere trattati affari di ordinaria competenza istituzionale del Consiglio stesso e non possono essere deliberate autorizzazioni od impegni di spesa a carico del Comune.

CAPO V

DISCIPLINA DELLE SEDUTE

Art. 34 - Comportamento dei Consiglieri.

I Consiglieri Comunali nella discussione degli affari hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, ma esse devono riguardare atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico-amministrativi.

Tale diritto va esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata ed alle qualità personali di chicchessia e va in ogni caso contenuto entro i limiti dell'educazione, della prudenza e del civile rispetto, senza uso di parole sconvenienti e senza degenerare. E' rigorosamente vietato a tutti di fare imputazioni di cattiva intenzione, che possano offendere l'onorabilità di chicchessia.

Se un Consigliere turba l'ordine, pronuncia parole sconvenienti o lede i principi affermati nei precedenti commi, il Presidente lo richiama, nominandolo.

Dopo un secondo richiamo all'ordine nella stessa seduta, fatto ad uno stesso Consigliere senza che questi tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il Sindaco deve interdirlgli ulteriormente la parola, sino alla conclusione dell'affare in discussione.

Art. 35 - Norme generali per gli interventi.

I Consiglieri partecipano alle adunanze seduti nei posti loro assegnati e parlano dal loro banco, rivolti al Presidente ed al Consiglio.

I Consiglieri che intendono parlare ne fanno richiesta all'inizio del dibattito od al termine dell'intervento di un collega, alzando la mano.

Debbono essere evitate le discussioni ed i dialoghi fra i Consiglieri. Ove essi avvengano, il Presidente deve intervenire togliendo la parola a tutti coloro che hanno dato origine al dialogo e restituendola al Consigliere iscritto a parlare.

I Consiglieri che hanno richiesto di parlare possono leggere il loro intervento, ma la lettura non può eccedere la durata prevista dal successivo art. 41.

A nessuno è permesso di interrompere chi sta parlando, salvo che al Presidente, per richiamo al regolamento o nel caso di cui al comma seguente.

Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione. In caso contrario il Presidente richiama all'ordine il Consigliere e, ove lo stesso persista nel divagare, gli inibisce di continuare a parlare.

Nessun intervento, quando sia contenuto nei limiti fissati dal regolamento, può essere interrotto per la sua continuazione in seduta successiva.

Art. 36 - Tumulti in aula.

Quando sorga un tumulto nella sala delle adunanze e risultino vani i richiami del Sindaco, questi abbandona il seggio e la seduta è sospesa fino a quando egli non riprende il suo posto. Se, ripresa la seduta il tumulto prosegue, il Sindaco può nuovamente sospenderla a tempo determinato, oppure toglierla definitivamente.

In questo ultimo caso il Consiglio dovrà essere riconvocato a domicilio.

Art. 37 - Comportamento del Pubblico.

I poteri per il mantenimento dell'ordine nella parte di sala destinata al pubblico spettano discrezionalmente al Presidente, che li esercita avvalendosi, ove occorra, dell'opera dei Vigili Urbani. A tal fine uno di essi è sempre comandato di servizio per le adunanze del Consiglio Comunale, alle dirette dipendenze del Sindaco.

La Forza Pubblica non può entrare nell'aula se non a richiesta del Sindaco e dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.

Il pubblico ammesso ad assistere alle sedute del Consiglio deve restare nell'apposito spazio allo stesso riservato, tenere un comportamento corretto, astenersi da ogni manifestazione di assenso o dissenso dalle opinioni espresse dai Consiglieri o dalle decisioni adottate dal Consiglio.

Il Presidente, dopo aver dato gli avvertimenti del caso, può ordinare l'immediata espulsione di chiunque arrechi turbamento e non tenga un comportamento conforme a quanto indicato al precedente comma e, nei casi più gravi, può ordinare l'arresto.

Qualora il comportamento del pubblico ostacoli il proseguimento della seduta il Presidente può disporre lo sgombero dell'aula da parte di tutti i disturbatori. Quindi, ove gravi motivi di ordine pubblico lo impongano, con decisione motivata presa a maggioranza dal Consiglio ed annotata a verbale, può essere disposta la prosecuzione della seduta a porte chiuse.

Nessuna persona estranea può, salvo espressa decisione del Consiglio, accedere durante la seduta alla parte dell'aula riservata al Consiglio stesso.

Art. 38 - Ammissione di funzionari in sala.

Il Sindaco, per le esigenze del Consiglio o su richiesta di uno o più Consiglieri, può invitare nella sala i funzionari comunali perché effettuino relazioni o diano informazioni e quant'altro risulti necessario.

Possono altresì essere invitati consulenti e professionisti incaricati di progettazione e studi per conto dell'Amministrazione per fornire illustrazioni e chiarimenti.

Effettuate le comunicazioni e risposto ad eventuali quesiti rivolti dal Presidente o dai Consiglieri, i predetti funzionari e consulenti vengono congedati e lasciano l'aula, restando a disposizione se in tal senso richiesti.

CAPO VI

SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE

Art. 39 - Comunicazioni - Ordine dei lavori.

Concluse le formalità preliminari, inizia la discussione delle proposte, iscritte nell'ordine del giorno di cui al precedente art. 24, che vengono sottoposte a deliberazione nell'ordine stesso nel quale sono elencate nell'avviso di convocazione.

L'ordine di trattazione delle proposte può essere modificato, su proposta del Sindaco o di un Consigliere, qualora nessuno dei membri del Consiglio si opponga.

In caso di opposizione, decide il Consiglio con votazione a maggioranza, senza discussione.

Concluso l'ordine del giorno il Sindaco effettua al Consiglio le eventuali comunicazioni proprie e della Giunta Comunale su fatti e circostanze di particolare rilievo.

In tale momento ogni Consigliere può chiedere la parola per la celebrazione di eventuali eventi, commemorazione di persone e per la manifestazione di sentimenti e orientamenti del Consiglio d'interesse locale o generale.

Tali comunicazioni, commemorazioni o celebrazioni debbono essere contenute da parte del Sindaco e dei Consiglieri che intervengono, in una durata non superiore a dieci minuti per ogni argomento trattato.

Le comunicazioni del Sindaco e della Giunta precedono quelle dei Consiglieri.

Sulle comunicazioni può intervenire, per associarsi, o dissentire, un solo Consigliere per ciascun gruppo.

Art. 40 - Divieto di deliberare su argomenti estranei all'O.d.G.

Il Consiglio non può discutere né deliberare su argomenti che non figurino iscritti all'O.d.G. della seduta.

Il Sindaco può fare, nel corso della seduta comunicazioni estranee agli argomenti all'ordine del giorno, quando riguardino fatti di particolare importanza sopravvenuti o dei quali abbia avuto notizia a seduta iniziata.

Art. 41 - Norme per la discussione generale.

Terminata la illustrazione dell'argomento iscritto all'ordine del giorno da parte del Relatore, il Presidente dà la parola a coloro che hanno chiesto di intervenire, nell'ordine, procurando, per quanto possibile, che si alternino oratori che sostengono opinioni diverse.

L'esame delle proposte formalmente articolate in più parti si inizia sempre con la discussione delle singole parti delle proposte.

Se dopo che il Presidente ha invitato i Consiglieri alla discussione nessuno domanda la parola, la proposta viene messa in votazione.

Nella trattazione di uno stesso affare ciascun Consigliere può parlare la prima volta per non più di dieci minuti e le successive per non più di cinque minuti ciascuna.

I termini di tempo previsti dal comma precedente sono raddoppiati per le discussioni generali relative al bilancio preventivo, ai piani urbanistici e loro varianti e per i regolamenti comunali; in ogni altra occasione limiti di tempo più ampi possono essere fissati dalla Commissione dei Capigruppo, dandone avviso al Consiglio all'inizio della seduta o comunque prima che inizi la discussione sull'affare.

Ciascun Consigliere ha poi diritto di intervenire per porre questioni pregiudiziali o sospensive, per fatto personale, per richiamo al regolamento od all'ordine dei lavori, con interventi contenuti nel più breve tempo possibile.

Ciascun Consigliere può presentare ordini del giorno sull'argomento in discussione che dovranno essere votati secondo le procedure previste dal successivo articolo 42.

Trascorsi i termini di intervento fissati nel presente articolo, il Presidente, dopo aver richiamato l'oratore a concludere, gli toglie la parola. In tal caso l'oratore può appellarsi al Consiglio, precisando il tempo che chiede gli venga accordato per concludere il suo intervento. Il Consiglio decide, senza discussione, a maggioranza di voti.

Il Sindaco e/o l'Assessore competente possono intervenire in qualunque momento della discussione, per non più di dieci minuti ciascuno per ogni intervento.

Art. 42 - Gli emendamenti.

Sono considerati "emendamenti" le correzioni di forma, le sostituzioni, integrazioni e modificazioni che si richiede vengano apportate alle proposte presentate.

Gli emendamenti devono essere presentati per iscritto al Presidente, prima o durante la discussione di un argomento.

Quando si tratti di variazioni di lieve entità, esse possono venire presentate oralmente nel corso della seduta, dettate a verbale al Segretario.

Ciascun Consigliere può presentare più emendamenti, modificarli o ritirarli fino al momento in cui la discussione è chiusa. Da quel momento non sono più consentiti interventi.

Un emendamento ritirato dal proponente può essere fatto proprio da un altro Consigliere.

La votazione degli emendamenti deve precedere quella del testo della proposta originale. Si procede prima con gli emendamenti soppressivi e poi con quelli modificativi.

Infine si votano gli emendamenti aggiuntivi.

Gli emendamenti di un emendamento sono votati prima di quello principale.

Art. 43 - Questione pregiudiziale o sospensiva.

La questione pregiudiziale si ha quando viene proposto che un argomento non debba discutersi.

La questione sospensiva è una richiesta di rinvio della trattazione dell'argomento ad altra seduta od al verificarsi di una scadenza determinata.

Le questioni pregiudiziali e sospensive possono essere proposte anche da un solo Consigliere, prima dell'inizio della discussione di merito.

Possono essere anche proposte nel corso della discussione, ma in tal caso la richiesta deve essere avanzata per iscritto e da non meno di tre Consiglieri.

Tali proposte vengono discusse e poste in votazione prima di procedere o proseguire la discussione nel merito.

Su di esse può parlare, oltre al proponente, un solo Consigliere per ciascun gruppo, per non oltre cinque minuti; il Consiglio decide a maggioranza, con votazione palese.

In caso di concorso di più questioni pregiudiziali o sospensive, su di esse ha luogo, con la modalità di cui al precedente comma, un'unica discussione.

Art. 44 - Richiami all'ordine del giorno.

I richiami all'ordine del giorno hanno la precedenza sulla discussione principale.

Su tali richiami possono parlare il proponente ed un solo Consigliere rispettivamente contro ed a favore, per non più di cinque minuti ciascuno.

Art. 45 - Fatto personale.

Costituisce "fatto personale" l'essere attaccato sulla propria condotta o il sentirsi attribuire fatti ritenuti non veri od opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse.

Il Consigliere che domanda la parola per fatto personale deve precisare in cosa esso si concretizzi ed il Presidente decide se il fatto sussista o meno.

Se il Consigliere insiste anche dopo la pronuncia negativa del Presidente, decide il Consiglio, senza discussione, per alzata di mano.

Possono rispondere a chi ha preso la parola per fatto personale unicamente il Consigliere o i Consiglieri che lo hanno provocato.

Gli interventi sul fatto personale non possono durare, nel loro complesso, per più di dieci minuti.

Qualora nel corso della discussione un Consigliere sia accusato di fatti che ledono la sua onorabilità, può chiedere al Presidente di far nominare dal Consiglio una Commissione composta da tre membri che indaghi e giudichi sulla fondatezza della accusa.

La Commissione riferisce, per scritto, entro il termine assegnatole.

Il Consiglio prende atto delle conclusioni della Commissione, senza votazioni.

Art. 46 - Temporanea sospensione dei lavori.

Qualora uno o più Capigruppo ne facciano richiesta motivata, il Presidente pone in votazione la proposta di temporanea sospensione dei lavori.

Il Presidente stabilisce la durata della sospensione.

Art. 47 - Chiusura della discussione - Dichiarazioni di voto.

Il Presidente, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i Consiglieri che ne hanno fatto richiesta, dichiara chiusa la discussione.

Il Consiglio, su proposta del Presidente o di almeno tre Consiglieri, può dichiarare, a maggioranza, la chiusura della discussione quando, pur essendovi altre richieste di intervento, ritenga che esse abbiano carattere pretestuoso o dilazionatorio, dato che l'argomento è stato sufficientemente dibattuto.

Ciò può avvenire solo quando sia almeno intervenuto un Consigliere per ciascun Gruppo, di modo che sia stato possibile conoscere l'opinione di tutti i gruppi, salvo che alcuni di essi dichiarino espressamente di rinunciare.

~~Dichiarata chiusa la discussione, la parola può essere concessa per le dichiarazioni di voto, ad un solo Consigliere per ciascun Gruppo e per la durata non superiore, per ognuno, a cinque minuti. Qualora uno o più Consiglieri di un Gruppo dissentano dalla posizione dichiarata dal Capo Gruppo, hanno diritto anch'essi di intervenire, precisando la loro posizione nel richiedere la parola. I loro interventi debbono essere contenuti entro il limite di tempo sopra stabilito.~~

I Consiglieri, prima che si effettui la votazione, possono dichiarare la loro astensione dal voto e, ove lo ritengano opportuno, possono indicarne i motivi. La espressa motivazione è obbligatoria quando i Consiglieri siano tenuti, per legge, ad astenersi.

ATTO C.C. N. 35 DEL 30.11.98

"Dichiarata chiusa la discussione, la parola può essere concessa, previa esplicita richiesta al Presidente dell'Assemblea, per le dichiarazioni di voto dettate a verbale o prodotte per iscritto, ad un"



CAPO VII

CONCLUSIONE DELLE SEDUTE

Art. 48 - Ora di chiusura delle sedute.

Il Consiglio può decidere, all'inizio o nel corso della seduta, di fissare l'orario di chiusura dei lavori o di continuare, per concludere la trattazione degli affari iscritti all'ordine del giorno o di quelli che hanno particolare importanza od urgenza.

Art. 49 - Rinvio della seduta ad altro giorno.

Quando all'ora eventualmente prevista per la chiusura della discussione non sia stata ultimata la trattazione degli affari iscritti all'ordine del giorno e ove nell'avviso di convocazione ne sia stata prevista la prosecuzione nei giorni successivi già stabiliti, il Presidente sospende la seduta ed avverte che la stessa proseguirà nel giorno stabilito, all'ora fissata.

Nel caso che nell'avviso non sia stata prevista la possibilità di prosecuzione in altro giorno già fissato, il Consiglio dovrà essere riconvocato con l'osservanza delle formalità di rito. Qualora nessun nuovo affare debba essere iscritto all'ordine del giorno oltre a quelli rimasti da trattare nella seduta non conclusa, è sufficiente che l'avviso sia fatto pervenire a tutti i Consiglieri almeno 24 ore prima di quella fissata per l'adunanza, che rimane seduta di prima convocazione.

Art. 50 - Termine della seduta.

Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno il Presidente dichiara conclusa la seduta.

Quando si giunge all'ora eventualmente fissata per la conclusione della seduta, viene continuata e conclusa la trattazione dell'affare in discussione e si procede alla votazione sullo stesso, effettuata la quale il Presidente dichiara terminata l'adunanza e precisa se la stessa proseguirà in giorno già stabilito nell'avviso di convocazione oppure avverte che il Consiglio verrà riconvocato a domicilio per completare la trattazione degli argomenti rimasti.

CAPO VIII

INTERROGAZIONI ED INTERPELLANZE, ORDINI DEL GIORNO, MOZIONI E RISOLUZIONI.

Art. 51 - Diritto di presentazione.

I Consiglieri possono presentare interrogazioni ed interpellanze, ordini del giorno e mozioni e proporre risoluzioni su argomenti che riguardano direttamente l'attività del Comune o che interessano in senso generale o su temi particolari la vita politica, sociale, economica e culturale della popolazione.

Gli ordini del giorno, (salvo quanto previsto dal settimo comma dell'art. 41) mozioni e proposte di risoluzioni su fatti di particolare rilievo sono presentati almeno 48 ore prima della seduta al Sindaco e sono dallo stesso sottoposti alla Commissione dei Capigruppo, prima della discussione in aula, per ricercare un accordo su un testo unificato. Ove lo stesso non risulti possibile la discussione in aula avviene sui vari testi proposti.

Le interrogazioni, interpellanze, ordini del giorno, mozioni e risoluzioni debbono essere sempre formulate per scritto e firmate dal proponente. Quando riguardino argomenti identici, connessi od analoghi, possono essere svolte contemporaneamente.

Nessun Consigliere può presentare più di due interrogazioni, o interpellanze, ordini del giorno o mozioni, per una stessa seduta.

Art. 52 - Contenuto della interrogazione.

L'interrogazione consiste nella richiesta rivolta al Sindaco od alla Giunta di avere informazioni circa la sussistenza o la verità di un fatto determinato.

L'interrogazione deve essere sempre formulata in modo chiaro, conciso ed in termini corretti. Essa deve pervenire al Sindaco prima della convocazione della seduta del Consiglio nella quale si intenda ottenere risposta.

L'interrogazione, ove abbia carattere urgente, può essere effettuata anche durante la seduta, subito dopo la trattazione delle interrogazioni presentate entro il termine di cui al comma precedente. Il Consigliere interrogante rimette copia del testo al Presidente e ne dà diretta lettura al Consiglio.

Il Sindaco, o l'Assessore delegato per materia, possono dare risposta immediata all'interrogazione presentata durante la seduta, se dispongono degli elementi necessari. In caso contrario ne prendono atto e si riservano di dare risposta scritta all'interrogante nella seduta successiva.

L'interrogante può anche richiedere risposta scritta e la conseguente non iscrizione all'ordine del giorno. In tal caso il Sindaco o l'Assessore delegato competente provvede a rispondere entro 10 giorni dalla richiesta.

Art. 53 - Contenuto della interpellanza.

L'interpellanza consiste nella domanda scritta fatta al Sindaco o alla Giunta per conoscere i motivi, i criteri e gli intendimenti in base ai quali sono stati adottati taluni provvedimenti o trattati determinati affari.

Essa può inoltre richiedere al Sindaco o alla Giunta che precisino al Consiglio gli intendimenti con i quali essi si prefiggono di operare in merito ad un determinato fatto o problema.

Per la presentazione delle interpellanze si osservano le modalità ed i termini previsti nel precedente articolo per le interrogazioni.

Art. 54 - Discussione delle interrogazioni e delle interpellanze.

La trattazione delle interrogazioni ed interpellanze avviene nella parte iniziale della seduta pubblica, dopo le comunicazioni.

Prima vengono trattate le interrogazioni e poi le interpellanze, nell'ordine cronologico di presentazione.

Qualora sia da trattare un numero elevato di interrogazioni e di interpellanze il Sindaco convoca la Commissione dei Capigruppo assieme alla quale decide, anche in relazione al numero ed all'importanza degli argomenti all'Ordine del giorno, il rinvio ad una seduta successiva di alcune interrogazioni o interpellanze presentate.

Può anche concordare che per alcune si dia risposta scritta entro cinque giorni senza discussione in seduta pubblica.

In ogni caso lo svolgimento delle interrogazioni e delle interpellanze non potrà occupare più di un'ora per ogni Adunanza Consiliare.

Se il Consigliere proponente non è presente al momento della discussione della sua interrogazione od interpellanza, questa si intende ritirata, salvo che il presentatore non ne abbia chiesto il rinvio della trattazione ad altra adunanza.

Le interrogazioni e le interpellanze sono lette al Consiglio dal Presidente e se richiesto, illustrate dal proponente in un tempo massimo di cinque minuti. Il Sindaco può dare direttamente risposta o demandare la stessa all'Assessore Delegato per materia.

La risposta deve essere contenuta entro il tempo di dieci minuti.

Può replicare ad essa solo il Consigliere interrogante, per dichiarare se sia soddisfatto o meno

e per quali ragioni e, comunque, contenendo il suo intervento nel tempo di cinque minuti.

Alla replica del Consigliere può seguire, a chiusura, un breve intervento del Sindaco o dell'Assessore al ramo.

Nel caso che l'interrogazione o l'interpellanza sia stata presentata da più Consiglieri, il diritto di replica spetta ad uno solo di essi, di regola al primo firmatario.

Quando il Consigliere proponente non è soddisfatto della risposta avuta o comunque intenda promuovere una discussione sulla risposta data dalla Giunta, può presentare una mozione, che dovrà essere iscritta all'ordine del giorno della successiva seduta consiliare.

Le interrogazioni ed interpellanze relative a fatti strettamente connessi fra loro vengono trattate contemporaneamente.

Le interrogazioni ed interpellanze riguardanti un particolare affare o mozione già iscritti all'ordine del giorno della seduta, sono discusse al momento della trattazione dell'affare o mozione cui si riferiscono.

Se i Consiglieri proponenti non richiedono espressamente l'iscrizione dell'interrogazione o dell'interpellanza all'ordine del giorno del Consiglio Comunale, si intende che per la stessa è richiesta risposta scritta.

Art. 55 - Gli ordini del giorno.

Gli Ordini del Giorno consistono nella formulazione di un voto politico-amministrativo su fatti o questioni politico-sociali di carattere generale che interessano non solo la Comunità locale, ma anche la più vasta comunità nazionale e mondiale.

Sono presentati, per iscritto, prima della convocazione della seduta al Presidente e sono trattati in seduta pubblica, dopo le comunicazioni e prima delle interrogazioni ed interpellanze.

Solo se riguardano fatti sopravvenuti dopo la convocazione del Consiglio possono essere presentati, sempre per iscritto, all'inizio della seduta, salvo quanto previsto dal settimo comma dell'art. 41.

Il Consigliere proponente legge l'ordine del giorno e lo illustra per non più di cinque minuti. Subito dopo intervengono il Sindaco o un Assessore per precisare la posizione della Giunta e le eventuali risultanze emerse nella riunione della Commissione dei Capigruppo prevista dal precedente art. 17, e non più di un Consigliere per ogni Gruppo, ciascuno per un massimo di cinque minuti.

Su richiesta motivata di uno o più Consiglieri può essere effettuata la trattazione dell'Ordine del Giorno, per un maggior approfondimento, nella seduta successiva. Su tale richiesta si esprime il Consiglio. L'ordine del giorno non può subire, comunque, più di un rinvio qualora non ne sia consenziente il proponente.

A conclusione della discussione l'ordine del giorno viene posto in votazione.

Il Consiglio stabilisce, tenuto conto delle proposte formulate dal presentatore, le forme di pubblicità da darsi agli ordini del giorno approvati.

Il Sindaco dispone in conformità a tali decisioni.

Art. 56 - Le mozioni.

La mozione consiste in una proposta concreta di deliberazione inerente le materie di competenza del Consiglio Comunale.

Può contenere la richiesta di un dibattito politico-amministrativo su argomenti connessi ai compiti del Comune, al fine di pervenire a decisioni su di essi.

La mozione può avere infine per scopo la formulazione di un voto generico circa i criteri seguiti o che si vogliono seguire nella trattazione di determinati affari e può concludersi con un giudizio dei Consiglieri in merito a particolari decisioni, atteggiamenti o posizioni assunte dal Sindaco o dalla Giunta Comunale.

La mozione deve essere presentata per iscritto e può essere avanzata da ogni Consigliere.

Se viene presentata prima della convocazione della seduta consiliare, essa è parificata alle proposte d'iniziativa consiliare.

Quando la mozione viene presentata nel corso di una seduta del Consiglio Comunale, il Presidente, senza far luogo a discussione immediata su di essa, ne fa prendere atto a verbale assicurando che la stessa sarà iscritta all'ordine del giorno della seduta immediatamente successiva a quella di presentazione.

Le mozioni comportano l'adozione di un voto deliberativo, a conclusione del dibattito.

Sulle mozioni possono essere presentati emendamenti che vengono discussi e votati osservando le norme generali del presente Regolamento.

La discussione delle mozioni è regolata dalle norme di cui al capo VI del presente titolo.

Art. 57 - Le risoluzioni.

Il Sindaco ed ogni Consigliere possono proporre risoluzioni dirette a manifestare orientamenti o a definire indirizzi del Consiglio su specifici argomenti connessi con affari in trattazione.

Le risoluzioni vengono discusse e votate durante la seduta ed impegnano il Consiglio e la Giunta a comportarsi conseguentemente.

Art. 58 - La mozione d'ordine.

La mozione d'ordine è il richiamo verbale inteso ad ottenere che nel modo di presentare, discutere, approvare e votare una deliberazione, siano osservate la legge ed il presente Regolamento.

CAPO IX

LE VOTAZIONI

Art. 59 - Norme di votazione.

L'espressione di voto è normalmente palese e si effettua, di regola, per alzata di mano.

Le deliberazioni a mezzo delle quali l'Amministrazione esercita una facoltà discrezionale che comporta l'apprezzamento e la valutazione di persone debbono essere adottate a scrutinio segreto.

Alla votazione palese per appello nominale si procede solo nel caso che essa sia espressamente richiesta da almeno tre Consiglieri e sempre che non sia prescritta la forma segreta.

La richiesta di votazione per appello nominale deve essere formulata dopo che il Presidente, chiusa la discussione, abbia dichiarato doversi passare ai voti e prima che egli abbia invitato il Consiglio a votare per alzata di mano.

Non si può procedere in nessun caso al ballottaggio, salvo che la legge disponga diversamente.

La votazione non può validamente aver luogo, se durante la stessa i Consiglieri non siano presenti nel numero necessario per rendere legale l'adunanza.

Art. 60 - Votazione in forma palese.

Quando la votazione deve avvenire in forma palese i Consiglieri votano per alzata di mano.

Il Presidente pone ai voti il provvedimento proposto, invitando prima a votare coloro che sono favorevoli, poi i contrari ed infine gli astenuti.

Controllato l'esito della votazione con l'assistenza degli scrutatori se previsti, il Presidente ne proclama il risultato.

Tali votazioni sono soggette a controprova, se questa viene richiesta anche da un solo Consigliere, purché immediatamente dopo la loro effettuazione.

Se anche dopo la controprova uno o più Consiglieri manifestino dubbio o effettivo contestazioni sull'esito della votazione, il Presidente dispone che la stessa sia definitivamente ripetuta per appello nominale.

I Consiglieri che si astengono debbono dichiararlo, affinché ne sia presa nota nominativa a verbale.

Art. 61 - votazione per appello nominale.

Nel caso in cui si voti per appello nominale, il Presidente indica chiaramente il significato del "si" e del "no".

Il Presidente esegue l'appello, a cui i Consiglieri rispondono votando ad alta voce ed il risultato della votazione è riscontrato e riconosciuto dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori ove previsti e del Segretario stesso.

Il voto espresso da ciascun Consigliere nelle votazioni per appello nominale è annotato a verbale.

Art. 62 - Ordine delle votazioni.

Su ogni argomento l'ordine della votazione è stabilito come segue:

1. la votazione sulla questione pregiudiziale, che comporti la rinuncia alla discussione dell'affare o il non passaggio alla votazione sullo stesso, si effettua rispettivamente prima di iniziare la trattazione dell'argomento o prima di adottare qualsiasi deliberazione su di esso;
2. la votazione sulla proposta di sospensione di un affare si effettua dopo che la stessa sia stata presentata e si siano espressi, su di essa, per non più di cinque minuti, il Presidente e un Consigliere per ogni Gruppo;
3. le proposte di ordine del giorno vengono poste in votazione prima degli emendamenti;
4. le proposte di emendamento si votano nell'ordine di cui appresso:
 - a) emendamenti soppressivi;
 - b) emendamenti modificativi;
 - c) emendamenti aggiuntivi;
5. per i provvedimenti composti di varie parti, commi ed articoli, quando almeno tre consiglieri hanno chiesto che siano votati per divisione, la votazione avviene su ciascuna parte della quale sia domandata la suddivisione, nell'ordine in cui le parti stesse costituiscono lo schema di atto deliberativo;
6. i provvedimenti per i quali siano stati approvati emendamenti e modifiche vengono conclusivamente votati nel loro testo definitivo, risultante dallo schema originario modificato in conformità a quanto in precedenza deciso.
Quando per gli schemi di provvedimenti non vengono approvate proposte di modifica o non vi è discussione, la votazione si intende avvenuta sul testo originario proposto e depositato.

Ogni proposta comporta distinta votazione.
Per i regolamenti ed i bilanci le votazioni avvengono con le seguenti modalità:

- a) per i regolamenti il Presidente dà lettura articolo per articolo ed invita i Consiglieri a far conoscere le proposte di modifica o di soppressione. Discusse e votate tali proposte, il regolamento viene posto in votazione, in forma palese, articolo per articolo ed infine con una votazione finale complessiva.
- ~~b) per i bilanci, avvenuta la discussione generale, si effettuano le votazioni sulle eventuali proposte di modifica dei singoli capitoli presentati dai Consiglieri. Concluse tali votazioni vengono posti in approvazione congiuntamente il bilancio e le altre determinazioni comprese nel relativo schema di deliberazione proposto dalla Giunta, con le modificazioni, sia al bilancio che alla deliberazione, conseguente all'approvazione preliminare di eventuali modifiche.~~
- (*)

Art. 63 - Votazioni segrete.

Quando per legge sia prescritto di procedere alla votazione mediante scrutinio segreto, essa viene effettuata a mezzo di schede, procedendo come segue:

1. le schede vengono distribuite dagli scrutatori, debbono essere in bianco, con dicitura a stampa o timbro del Comune, tutte uguali di colore, tipo e formato, prive di piegature od abrasione che possano costituire segno di riconoscimento;
2. se si tratta di nomine che implicano da parte dei Consiglieri la scelta delle persone da eleggere, ciascun Consigliere scrive nella scheda i nomi di coloro che si vogliono nominare, nel numero indicato nello schema di deliberazione sottoposto al Consiglio.

Le candidature, di norma, sono formalizzate dal Capigruppo almeno 24 ore prima della seduta consiliare, allegando un breve curriculum.

I nominativi scritti nella scheda oltre il numero come sopra previsto, si considerano come non scritti, iniziando, nell'ordine di scritturazione, dal primo esuberante.

Quando la legge, gli statuti o i regolamenti stabiliscano che fra i nominandi debba esservi una rappresentanza predeterminata delle maggioranze e delle minoranze e non siano precisate espressamente le norme per disciplinare l'elezione, il Presidente stabilisce le modalità della votazione in modo che siano assicurate correttamente tali rappresentanze. Si dovrà

ATTO C.C. N. 27 DEL 25.07.98

- (*)
- b) per i bilanci, avvenuta la discussione generale, si effettuano le votazioni sugli eventuali emendamenti presentati dai Consiglieri. Concluse tali votazioni vengono posti in approvazione congiuntamente il bilancio e le altre determinazioni comprese nel relativo schema di deliberazione proposto dalla Giunta, con le modificazioni, sia al bilancio che alla deliberazione, conseguente all'approvazione preliminare di eventuali modifiche.



IL SEGRETARIO COMUNALE
DI FARA GERA D'ADDA
JEAN DOMINI

comunque garantire l'autonomia delle maggioranze e delle minoranze nelle scelte delle rispettive rappresentanze. Ciascun Consigliere può essere invitato a votare un solo nome ed in tale caso restano eletti ai posti da ricoprire coloro che riportano il maggior numero dei voti.

Nel caso in cui le modalità di votazioni comunicate dal Presidente incontrino l'opposizione di uno o più Consiglieri, le stesse sono sottoposte al Consiglio che decide con votazione in forma palese, senza discussione. Se il Consiglio respinge le modalità proposte dal Presidente, la seduta viene brevemente sospesa per permettere la riunione della Commissione dei Capigruppo, la quale formula, a maggioranza, una nuova proposta che, prima di passare alla votazione viene sottoposta alle decisioni del Consiglio, senza discussione.

Quando per i nominativi da votare sussistono difficoltà di identificazione per omonimi, i Consiglieri indicheranno nella scheda, oltre il nome e cognome votato, anche la data di nascita del candidato.

Coloro che votano scheda bianca sono computati come votanti.

Terminata la votazione il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori e del Segretario Comunale procede allo spoglio delle schede, al computo dei voti e comunica al Consiglio il risultato.

I Consiglieri che si astengono dalla votazione sono tenuti a comunicarlo verbalmente al Presidente, affinché se ne prenda atto a verbale.

Il numero delle schede votate deve corrispondere al numero dei Consiglieri votanti, che è costituito dai Consiglieri presenti meno quelli astenuti.

Nel caso di irregolarità e comunque quando il numero dei voti validi risulti superiore a quello dei votanti, il Presidente annulla la votazione e ne dispone l'immediata ripetizione.

Il carattere "segreto" della votazione deve espressamente risultare dal verbale nel quale deve darsi atto che le operazioni di scrutinio sono state compiute con il controllo dei Consiglieri scrutatori.

Art. 64 - Esito delle votazioni.

Salvo per i casi, espressamente previsti dalla legge, nei quali si richiede un "quorum" speciale di maggioranza, ogni deliberazione del Consiglio si intende approvata quando abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei votanti, ossia il numero dei voti pari ad almeno la metà più uno dei votanti. Se il numero dei votanti è dispari, la maggioranza assoluta è data da un numero di voti favorevoli che, raddoppiato, dia un numero superiore di almeno una unità al totale dei votanti.

I Consiglieri che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

Le schede bianche o non leggibili si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

In caso di parità di voti la proposta si intende non approvata. Salvo i casi particolari espressamente previsti dalla legge, una deliberazione non approvata o respinta non può, nella stessa seduta, essere ulteriormente oggetto di discussione e di votazione. Può essere riproposta al Consiglio sono in una adunanza successiva.

Dopo l'annuncio dei voti riportati a favore e contro dal provvedimento in trattazione, il Presidente conclude il suo intervento con la formula: "Il Consiglio Comunale ha approvato" oppure "il Consiglio Comunale non ha approvato".

Nel verbale viene indicato esattamente il numero dei voti favorevoli e contrari alla proposta e quello degli astenuti dei quali occorre indicare il nome.

Art. 65 - Divieto di interventi durante le votazioni.

Quando è iniziata la votazione, non è più consentito ad alcuno di effettuare interventi, fino alla proclamazione dei risultati.

Sono consentiti solo brevissimi richiami alle disposizioni del regolamento, relativi alla modalità delle votazioni in corso.

TITOLO V

VERBALI DELLE ADUNANZE

Art. 66 - Competenze deliberative del Consiglio.

Appartengono alle competenze deliberative del Consiglio Comunale i provvedimenti allo stesso espressamente attribuiti dalla legge e dallo statuto.

Le deliberazioni adottate d'urgenza dalla Giunta Comunale in materia di bilancio, sono iscritte, per la ratifica, all'Ordine del Giorno della seduta consiliare indetta immediatamente dopo la loro adozione anche se il provvedimento non è ancora divenuto esecutivo.

Il Consiglio delibera in merito ad esse nella seduta predetta od in quella immediatamente successiva.

La Giunta non può mai adottare deliberazioni d'urgenza per gli affari riservati dalla legge e dall'ordinamento alla competenza esclusiva del Consiglio.

Art. 67 - Approvazione delle deliberazioni.

Il Consiglio Comunale, approvando, adotta le deliberazioni secondo il testo conforme agli schemi proposti in votazione.

Quando non vi sia discussione e non vengano formulate osservazioni, il Consiglio Comunale vota sullo schema di deliberazione proposto e che, essendo stato depositato tempestivamente, viene normalmente dato per letto.

Quando si faccia luogo all'approvazione di modifiche al testo proposto, le stesse vengono lette al Consiglio, nella loro stesura definitiva, prima della votazione.

Qualora gli atti approvati necessitano di perfezionamenti e coordinamenti meramente formali, che ne lasciano immutati tutti i contenuti sostanziali, il Segretario Comunale deve provvedere al riguardo in sede di stesura del verbale della seduta.

Art. 68 - Revoca, modifica, nullità.

Il Consiglio Comunale ha il potere discrezionale di procedere alla revoca, in ogni momento, di qualsiasi propria deliberazione, fatti salvi i diritti acquisiti da terzi.

Esso ha anche il potere di rivedere il proprio operato e di riesaminare i propri atti, di modificarli, integrarli o sostituirli con altri più idonei e rispondenti al pubblico interesse, in particolare modo ove si verificano fatti nuovi.

Le deliberazioni del Consiglio Comunale che comportano la modifica o la revoca di deliberazioni già esecutive, non hanno efficacia ove non si faccia espressa menzione della modifica o della revoca, con precisazione del numero, data ed oggetto del provvedimento revocato o modificato.

Quando il Consiglio Comunale riscontri un vizio di legittimità in un suo provvedimento, deve ripararlo, annullando l'atto non valido e sostituendolo con altro conforme alla legge.

Art. 69 - Redazione.

Il verbale delle adunanze costituisce l'unico atto pubblico valido a documentare la volontà espressa, attraverso le deliberazioni adottate, dal Consiglio Comunale.

Il Segretario Comunale, salvo i casi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, cura la redazione dei processi verbali delle adunanze consiliari.

Art. 70 - Contenuto dei processi verbali.

I processi verbali debbono dare fedele ~~resoconto~~ ^{sintesi} dell'andamento della seduta consiliare e riportare i motivi principali delle discussioni, il testo integrale della parte dispositiva della deliberazione ed il numero dei voti favorevoli, contrari ed astenuti su ogni proposta.

Da esso deve risultare quando la seduta abbia avuto luogo in forma segreta e se la votazione è avvenuta a scrutinio segreto.

Gli interventi e le dichiarazioni che vengono fatte dai Consiglieri nel corso delle discussioni sono riportati esprimendo con la massima chiarezza e completezza possibile i concetti espressi da ciascun oratore. ^{sinteticamente}

~~Ove sia provveduto alla registrazione dei dibattiti, il testo degli interventi viene trascritto dal personale all'uopo incaricato, il quale dà allo stesso la forma più idonea per assicurarne, nel rispetto della fedeltà sostanziale, la massima chiarezza e completezza possibile.~~

Quando gli interessati ne facciano espressa richiesta al Presidente, i loro interventi vengono ~~riportati integralmente~~ a verbale, purché il relativo testo scritto sia fatto pervenire al Segretario Comunale prima della sua lettura al Consiglio.

Nel caso di brevi dichiarazioni, le stesse possono essere seduta stante, dettate al Segretario Comunale per la loro integrale iscrizione a verbale.

Eventuali ingiurie, calunnie, allusioni o dichiarazioni offensive o diffamatorie non debbono mai essere riportate a verbale.

~~ATTO C.C. N. 35 DEL 30.11.99~~

~~"Ove sia provveduto alla registrazione dei dibattiti, ne sarà dato atto nel contesto della parte narrativa di ciascun verbale di deliberazione e i relativi nastri resteranno a disposizione dei Consiglieri, depositati presso l'Ufficio Segreteria, per il cui accesso si rimanda all'art. 13 del presente Regolamento."~~



Tuttavia, ove il Presidente od un Consigliere che si ritiene offeso ne faccia richiesta, le stesse possono, in modo conciso, essere iscritte a verbale, con la indicazione di chi ne ha fatto richiesta.

Il verbale della seduta segreta deve essere steso in modo da conservare, nella forma più concisa, menzioni di quanto viene discusso, senza scendere in particolari che possono recare danno alle persone, salvi i casi nei quali si debbano esprimere necessariamente giudizi sul loro operato.

Quando siano discussi problemi che riguardano interessi patrimoniali del Comune, il verbale deve essere compilato in modo che non siano compromessi gli interessi stessi rispetto ad altri.